Uno strumento di grande rilevanza

Il ricorso amministrativo

L'istanza per via gerarchica è l'esempio classico di tutela per i militari di tutte le Amministrazioni

di **Antonio Conte**

Il ricorso amministrativo è previsto dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199, ed ha natura completamente diversa dal ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar.

L'art.1 prevede il ricorso gerarchico "in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse".

Il ricorso deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato oppure da quando l'interessato ne abbia preso conoscenza.

Il ricorso gerarchico è l'esempio classico per i militari di tutte le Amministrazioni, ovvero l'interessato può rivolgersi all'autorità immediatamente superiore, per l'annullamento o la rettifica di un provvedimento, prima di adire il giudice amministrativo.

Il ricorso può essere proposto quindi o direttamente all'Amministrazione o con notifica scritta o con raccomandata con avviso di ritorno.

Qualora l'organo di una stessa Amministrazione sia differente, i ricorsi vengono trasmessi d'ufficio all'organo competente, escludendo quindi ogni forma di irricevibilità.

L'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato ma se stabilisce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile (es. presentazione oltre il termine).

L'Amministrazione può dichiarare il ricorso improcedibile qualora l'interessato, scaduto il termine per una regolarizzazione sanabile, non abbia provveduto alla rettifica.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende respinto e l'interessato può esperire il ricorso giurisdizionale al TAR.

Il ricorso in opposizione (art. 7) è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato, con le stesse caratteristiche di termini, sospensione, istruttoria, decisione, e silenzio.

L'art. 8 prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.

Il ricorso straordinario può essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notifica e, pertanto, esso ha un termine di durata doppio rispetto a quello del ricorso al TAR e deve essere anche presentato da almeno uno dei controinteressati.

Foto F. Fiorani / Ag. Sintesi

Deve essere trasmesso immediatamente al Ministero competente (nella fattispecie il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I controinteressati hanno 60 giorni per presentare al Ministero deduzioni relative o proporre ricorso incidentale (questione secondaria).

L'art.10 prevede che i controinteressati possano chiedere che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale (facoltà legittima) ed in tal caso il ricorrente o rinunzia al ricorso straordinario o è costretto a presentare, entro 60 giorni dall'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio secondo le regole del Consiglio di Stato.

Qualora il giudice amministrativo riconosca l'inammissibilità in sede giurisdizionale, dispone la restituzione degli atti al Ministero per la prevista istruttoria.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta preclude ai controinteressati, ai quali era stato notificato in precedenza il ricorso straordinario, l'impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Il ricorso istruito dal Ministero viene trasmesso al Consiglio di Stato per un parere consultivo, che diviene pertanto un nulla osta per l'Amministrazione ed è espresso o da una Sezione o dalla Commissione speciale, o dall'Adunanza Generale per la risoluzione di questioni di particolare importanza.

Il Consiglio di Stato può dichiarare il ricorso inammissibile o assegnare un termine per una irregolarità sanabile o respingerlo o accoglierlo.

Tale decisione è adottata con decreto del Presidente della Repubblica. ●